

## ALLEGATO B ALLA DELIBERA N. 452/22/CONS

### ESITI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERA N. 368/22/CONS

#### Sommario

<b>1. IL PROCEDIMENTO</b> .....	1
<b>2. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO</b> .....	1
<b>3. LA PROPOSTA DI LINEE GUIDA</b> .....	2
<b>3.1 LINEE GUIDA A</b> .....	3
<b>3.2 LINEE GUIDA B</b> .....	11

#### 1. IL PROCEDIMENTO

A seguito dell'avvio della consultazione pubblica, avvenuta con la pubblicazione della delibera n. 368/22/CONS, sono pervenute le osservazioni delle seguenti società: Intred S.p.A., Fastweb S.p.A., Fibercop S.p.A., Lepida S.c.p.A., Open Fiber S.p.A., Retelit S.p.A., TIM S.p.A., Viasat Communication S.r.l., Wind Tre S.p.A., sulla proposta di Linee guida di cui all'allegato B alla suddetta delibera. Sono state inoltre sentite in audizione le società Cellnex Italia S.p.A., Open Fiber S.p.A. e Wind Tre S.p.A..

Si riportano a seguire sinteticamente le osservazioni dei partecipanti alla consultazione pubblica e le relative valutazioni dell'Autorità, suddivise secondo lo stesso schema dell'allegato B alla delibera n. 368/22/CONS.

#### 2. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO

##### *Le osservazioni degli operatori*

O1. Un operatore di infrastrutture *wireless*, rileva che l'articolo 23 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, che ha previsto l'adozione delle Linee guida in consultazione, è rubricato "Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica" tralasciando quindi (diversamente da quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2016) il riferimento ad altri elementi relativi alle reti ad alta velocità, quali appunto quegli elementi infrastrutturali necessari per la realizzazione di reti *wireless* 4G e 5G, a cui l'Autorità, sottolinea la società, ha riconosciuto pari dignità soprattutto in sede di risoluzione delle controversie, in linea con il quadro normativo italiano ed europeo. L'operatore sottolinea come tali elementi siano essenziali per la realizzazione della copertura *wireless* in generale e, in particolare, in siti specifici quali, a titolo meramente esemplificativo, i tunnel ferroviari e stradali, segnalando come nella propria esperienza le principali controparti restie ad applicare le previsioni del

suddetto decreto siano rappresentate da enti pubblici, concessionari di pubblici servizi e gestori di infrastrutture diverse dalle comunicazioni elettroniche.

O2. Un operatore esprime apprezzamento per le disposizioni proposte dall'Autorità in consultazione e previste ai sensi della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. La società ha presentato un proprio contributo alla consultazione, che si concentra sulla regolamentazione relativa all'utilizzo delle scarse risorse orbitali e di spettro, e sui temi della sicurezza ambientale; pertanto, preso comunque atto del contributo ricevuto, si rimanda alle attività procedurali dell'Autorità sui temi menzionati.

### **Le valutazioni dell'Autorità**

V1. In merito alle osservazioni di un operatore circa la portata di applicazione delle Linee guida, fermo restando quanto chiarito ai punti V2 e successivi, si sottolinea che il principio di neutralità dell'azione regolamentare rimane valido anche in questa sede. Nei fatti, le Linee guida proposte in consultazione, sia nella modalità A che in quella B, già sono formulate in maniera da rispettare tale principio. Da un punto di vista pratico, le Linee guida citano sia i "minutubi" che le "posizioni cavo" in quanto elementi essenziali per ospitare cavi in fibra ottica; ciò non appare in contrasto con la definizione di infrastrutture ai sensi del decreto lgs. n.33/2016. Più in generale, le Linee guida, in quanto attuazione del menzionato decreto, non escludono a priori che il Realizzatore possa installare elementi infrastrutturali aggiuntivi che siano diversi dai minutubi e dalle posizioni cavo.

### **3. LA PROPOSTA DI LINEE GUIDA**

*Le osservazioni degli operatori sulla parte introduttiva delle Linee guida*

O3. Un operatore di infrastrutture *wireless*, auspica che nella versione definitiva delle Linee guida possa essere tenuta in considerazione l'esigenza di includervi gli elementi infrastrutturali necessari per la realizzazione di reti *wireless* 4G e 5G, inserendo nel testo un richiamo del concetto di elemento di rete ad alta velocità per la fornitura di servizi *wireless*. L'operatore riconosce l'importante contributo svolto dall'Autorità in sede di risoluzione delle controversie, e auspica che l'adozione di linee guida possa facilitare l'interpretazione del dettato normativo del d.lgs. n. 33/2016, favorendo anche un chiarimento relativamente ad alcuni degli aspetti che più spesso sono oggetto di discussione con i gestori di infrastrutture passive.

O4. Un operatore di infrastrutture *wireless*, osserva che un altro aspetto da considerare nel testo definitivo delle Linee guida riguarda il tema dell'energia; nell'applicazione delle previsioni del d.lgs. n. 33/2016, di fatto, appare arduo riuscire ad applicare il diritto di accesso anche per le infrastrutture necessarie a garantire la fornitura di energia elettrica agli apparati attivi che consentono di realizzare la copertura *wireless* di un sito, anche se chiaramente si tratta di elementi essenziali per la realizzazione di reti ad alta velocità. Anche con riferimento a tale aspetto, il partecipante auspica che il testo finale delle Linee guida menzioni questi elementi quali oggetto delle stesse Linee guida.

### **Le valutazioni dell'Autorità**

V2. In merito alle osservazioni di un operatore circa l'inclusione di elementi infrastrutturali necessari per la realizzazione di reti *wireless* 4G e 5G, nonché degli elementi necessari a garantire la fornitura di energia elettrica agli apparati attivi per la copertura *wireless*, si richiamano a seguire i riferimenti normativi competenti.

V3. Si osserva, *in primis*, che l'art. 23, come novellato, recante "*Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica*" della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha previsto la sostituzione dell'articolo 5 del decreto lgs. n. 33/2016, comma 1 e che l'Autorità, ai sensi dell'art. 23 medesimo, è tenuta ad adottare le presenti Linee guida, al fine di garantire che in sede di esecuzione delle opere di cui al primo periodo dell'articolo [*opere di genio civile eseguite direttamente o indirettamente da ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete*], eseguite successivamente all'adozione delle Linee guida medesime, sia incentivata l'installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive qualora necessarie a soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete.

V4. L'art. 23 è rubricato "*Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica*" mentre il testo dell'art. 23 medesimo, che richiama le disposizioni del novellato articolo 5 del decreto legislativo n. 33/16, fa riferimento ad "*installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*".

V5. Il decreto legislativo n. 33/2016, infine, come noto definisce norme volte a facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche. L'art. 2 del decreto, recante "*Definizioni*" ferme restando, e per quanto non espressamente previsto, le definizioni contenute nel Codice, elenca per l'appunto le varie definizioni che si applicano al decreto medesimo, cui si rimanda anche con riferimento alle presenti Linee guida che, come chiarito al punto V1, presentano un carattere di neutralità rispetto alle tecnologie di rete ad alta velocità.

### **3.1 LINEE GUIDA A**

*Le osservazioni degli operatori sulle Linee guida A*

#### **Tempistiche dell'annuncio di cui alle Linee guida A**

O5. Un operatore, evidenzia che il nuovo comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/16, introdotto con la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, mira a rendere più efficiente la costruzione delle nuove infrastrutture di posa (opere di genio civile) realizzate da qualsiasi impresa, pubblica o privata, per la posa delle reti elettriche, di comunicazione, dell'acqua del gas, ecc.. La società, pur condividendo lo spirito della citata norma, ritiene al contempo fondamentale evitare interpretazioni operative della stessa che possano introdurre ritardi nella costruzione di una specifica opera civile. L'operatore ritiene che la proposta di "Linee guida A" contenga questo rischio anche perché, oltre al preavviso di 90 giorni, si aggiungono i ritardi necessari per definire procedure/accordi con gli operatori che dovessero manifestare la volontà di condividere le infrastrutture, per stabilire come rendere vincolante la manifestazione di interesse dichiarata, condividere i costi con gli eventuali attori interessati,

richiedere le autorizzazioni necessarie, qualora, come è probabile, l'operatore che ha manifestato l'interesse alla condivisione richieda anche delle modifiche/integrazioni al progetto.

O6. Un operatore osserva che l'indicazione sulla tempistica della pubblicazione dell'annuncio, 90 giorni prima dell'avvio dei lavori, desta perplessità nella misura in cui rischia di rallentare l'esecuzione delle opere. Una soluzione alternativa potrebbe essere rappresentata dall'introduzione di tempistiche differenziate, ad esempio in un intervallo compreso tra 45 e 90 giorni, in funzione della diversa portata dell'intervento.

O7. Un operatore suggerisce di ridurre a un intervallo compreso tra 20 e 30 giorni il termine entro il quale gli operatori sono tenuti a manifestare l'interesse all'acquisto dell'accesso alle infrastrutture, osservando altresì che i tempi di rilascio delle infrastrutture aggiuntive dovrebbero essere immediati, una volta che l'infrastruttura sarà stata realizzata. Nel caso in cui giungano più richieste di accesso per la stessa tratta di infrastrutture, è necessario trovare un punto di equilibrio fra le esigenze dei Realizzatori e gli operatori richiedenti. Pare opportuno che le Linee guida prevedano una modalità di verifica della congruità dell'opera rispetto alle esigenze del mercato, in modo da ridurre al minimo le possibilità di non accogliere le richieste di accesso. Un'ipotesi potrebbe essere rappresentata, altresì, dalla definizione di una soglia percentuale massima dell'infrastruttura complessiva ad uso esclusivo del Realizzatore.

O8. Un operatore, ritiene che i tempi di preavviso debbano fare riferimento alla presentazione del progetto definitivo alle Autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni, momento certo all'interno del processo, al posto di valutare un lasso di tempo (90 giorni) a ritroso rispetto all'inizio dell'esecuzione dei lavori, momento in generale difficilmente predicibile e legato anche a fattori esterni quali il rilascio di permessi non controllabili da parte del Realizzatore. La società propone pertanto di prevedere che l'annuncio sia pubblicato dal Realizzatore entro 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione del progetto definitivo alle Autorità competenti. La manifestazione di interesse va seguita in tempi rapidi (la società ritiene in 30 giorni, come previsto dal decreto lgs. 33/2016, Art. 5, comma 3) da un impegno vincolante da parte dell'operatore di rete all'acquisto dei diritti di accesso alle infrastrutture in via di realizzazione.

O9. Un operatore ritiene che le linee A siano utili ma con tempi di applicazione eccessivi. I 90 giorni prima dell'inizio dei lavori possono non essere compatibili con la necessità di sviluppare in modo veloce le reti a banda ultra-larga. Un termine più congruo potrebbe essere 30 giorni solari e la collocazione sul sito *web* dell'operatore dovrebbe avere un percorso noto e standardizzato, in modo da evitare difficoltà di reperimento, possibilmente anche con un file *xml* standard che consenta la consultazione automatizzata da parte dei possibili fruitori. Il termine della risposta in 45 giorni andrebbe coerentemente abbassato a 15 giorni.

O10. Un operatore ritiene che la pubblicazione dell'annuncio a valle dell'ottenimento dei permessi possa aumentare il rischio di dover ripresentare gli stessi, a fronte di una richiesta da parte di altri operatori di condivisione dell'infrastruttura da realizzare. Suggerisce pertanto di anticipare le tempistiche dell'annuncio ad una fase precedente, almeno pari a 20 giorni antecedenti la progettazione esecutiva, anche sulla scorta dell'esperienza già maturata dalla società nella realizzazione di infrastrutture condivise con altri operatori.

O11. Un operatore rileva che prevedere un anticipo di almeno 20 giorni dell'annuncio rispetto alla progettazione esecutiva e contestualmente fissare in minimo 20 i giorni a disposizione per manifestare l'interesse a partire dalla pubblicazione dell'annuncio, solo apparentemente determinerebbe un reale allungamento del tempo di realizzazione, se si utilizzasse la sezione A delle Linee guida per impianti di estensione significativa, la cui programmazione avviene normalmente in una fase di pianificazione antecedente all'avvio del progetto esecutivo vero e proprio, anche di alcuni mesi in caso di realizzazione di lunghe tratte e dorsali. L'operatore sottolinea come tra pianificazione ed avvio del progetto esecutivo solitamente intercorra un periodo temporale nel quale si eseguono diverse verifiche preliminari come sopralluoghi e sondaggi. Tale periodo sarebbe di fatto sovrapposto ai 20 giorni a disposizione per le manifestazioni di interesse.

O12. Un operatore ritiene che nell'annuncio dovrebbe essere inclusa anche la data in cui il soggetto realizzatore ha programmato di avviare il progetto esecutivo, che potrebbe anche essere ben maggiore di 20 giorni rispetto alla data di pubblicazione. L'operatore, in luogo dei 90 giorni tra l'annuncio e l'avvio dei lavori previsti nella proposta in consultazione, propone che il soggetto realizzatore abbia la facoltà di avviare il progetto esecutivo alla data indicata nell'annuncio (annuncio che l'operatore ritiene debba essere anticipato rispetto alla progettazione esecutiva di almeno 20 giorni) a prescindere dal fatto che siano state ricevute richieste per l'installazione di infrastrutture aggiuntive e sia stato raggiunto un accordo a tal riguardo con uno o più operatori.

#### **Applicabilità delle Linee guida A**

O13. Un operatore ritiene che le Linee guida non debbano introdurre ulteriori oneri informativi in capo agli operatori realizzatori di infrastrutture rispetto a quelli già previsti. Stabilire ulteriori flussi informativi in capo al Realizzatore di una infrastruttura può costituire un onere informativo non proporzionato ed eccessivamente oneroso. La soluzione proposta di limitare l'applicazione della procedura dell'annuncio ai casi di realizzazione di opere inferiori ai 200 metri, per i quali il Codice stabilisce procedure di autorizzazione più brevi, non appare sufficiente a limitare i rischi di "ingessamento" o di ostacolo e rallentamento per la realizzazione di infrastrutture. L'operatore propone di innalzare il limite proposto di 200 metri indicato in consultazione portandolo fino ad almeno 500 metri. L'ipotesi riportata in consultazione di prevedere l'obbligo di annuncio per infrastrutture di lunghezza superiore a 200 metri potrebbe comportare un rallentamento nelle attività pianificate o in via di pianificazione da parte del Realizzatore, sottoponendolo ad oneri informativi ancora più frequenti anche nel caso di interventi di realizzazione di piccola entità, per i quali le possibilità di coordinamento tra più soggetti risultano oggettivamente marginali.

O14. L'operatore suggerisce di prevedere nel testo il ricorso obbligatorio alle modalità previste dalle Linee guida B nel caso in cui l'area di realizzazione delle opere sia di dimensioni non rilevanti (tratti inferiori a 200 metri).

O15. Un operatore di infrastrutture *wireless* osserva che il meccanismo dell'annuncio appare essere uno strumento efficace per favorire la contestuale realizzazione di infrastrutture adeguatamente dimensionate; tuttavia, prevedere la pubblicazione di un annuncio potrebbe essere una misura non proporzionata nei casi di realizzazione di opere puntuali di ridotta entità, che si presentano frequentemente nel corso delle attività di

infrastrutturazione per sistemi di comunicazione. In particolare, data la missione industriale delle *tower companies* indipendenti, la predisposizione di dimensionamento adeguato a ospitare una pluralità di soggetti, fa parte delle *best practices* già in essere per l'operatore, che progetta ed installa di norma infrastrutture dimensionate per la massima condivisione, allo scopo di garantire un adeguato ritorno degli investimenti mediante condivisione con la più ampia platea di soggetti interessati (operatori MNO, FWA, ISP, altri).

#### **Altre osservazioni sulle Linee guida A**

O16. Un operatore rileva che il modello "A" così come descritto nel testo prevede una procedura troppo lunga e farraginoso, con il compimento di una serie di adempimenti/comunicazioni, di non facile applicazione in quanto difficilmente conciliabile con le tempistiche di progettazione ed esecuzione dei lavori di un operatore che realizza infrastrutture di rete.

O17. Un operatore segnala che la pubblicazione dell'annuncio dovrà prioritariamente trovare spazio sul SINFI. Oltre ai dettagli puntuali indicati nel testo, l'annuncio dovrebbe riportare sul SINFI in forma grafica le informazioni precise dei tracciati. I dettagli dovrebbero essere agevolmente accessibili sul Sistema, sia graficamente sia tramite la selezione dello stato di "intervento pianificato". Appare opportuno che le Linee guida rechino un'indicazione di riferimento sulla "capacità di spazio disponibile per l'installazione di infrastrutture aggiuntive che si possono rendere disponibili agli operatori di rete interessati", che non dovrebbe comunque essere inferiore ad almeno 3 minitubi o posizioni cavo.

O18. Un operatore ritiene necessario, anzitutto, segnalare un'anomalia esistente nella prassi: al punto 28 del testo in consultazione, in materia di modalità di accesso alle infrastrutture per la posa di fibra ottica, oltre ai minitubi si fa riferimento alle palificazioni e all'OR di TIM. Le tratte in palificata non sono riportate sul SINFI, costituendo ciò una grave carenza informativa e di trasparenza. Si ricorda che TIM può contare su un'infrastruttura di palificate che non viene offerta agli altri operatori alle stesse condizioni. In particolare, TIM conosce lo stato della palificata e ne ha diritto di posa; uno dei due potenziali spazi è assegnato di diritto a TIM, solo in caso di disponibilità di un secondo spazio potrà essere concesso all'operatore. La concessione segue un lungo *iter* di fattibilità con diverse possibilità di KO; quindi, non è possibile per l'operatore prevederne l'uso in fase di offerta vincolante.

O19. Un operatore suggerisce di prevedere per la pubblicazione degli annunci sul Sistema SINFI un formato tabellare standardizzato, al fine di permettere agli operatori di individuare con rapidità e semplicità gli annunci di interesse per i propri sviluppi tra tutti quelli attivi.

O20. Un operatore segnala che l'indicazione di un'area geografica minima a livello di Comune potrebbe essere poco significativa per Comuni di grandi dimensioni; pertanto, suggerisce di aggiungere nell'annuncio maggior dettagli, come ad esempio le coordinate geografiche di almeno un punto significativo del progetto.

O21. Un operatore richiama la Direttiva n. 2014/61/UE, che ha stabilito l'obbligo (per lo Stato membro) di introdurre norme volte a promuovere l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e a consentire un dispiegamento più efficiente di nuove infrastrutture fisiche,

in modo da abbattere i costi dell'installazione di reti ad alta velocità. Sovente il costo di accesso è maggiore (o, comunque prossimo) al costo di realizzazione dell'infrastruttura stessa. Di conseguenza l'operatore suggerisce che le Linee guida specifichino che la remunerazione dovrà essere di carattere marginale e che i costi di accesso non possano essere assimilabili (ad esempio) al corrispettivo di una locazione privata, posto che l'accesso è finalizzato a conseguire un interesse pubblico primario all'installazione di reti *ex lege* di pubblica utilità e di urbanizzazione primaria.

O22. Secondo un operatore, il testo dovrebbe specificare che, anche in assenza di adesioni da parte del mercato, il Realizzatore sia obbligato a posare una quantità minima di infrastrutture aggiuntive (almeno tre minitubi o in numero maggiore nelle aree a media e alta densità) e a pubblicarne la disponibilità su SINFI, in analogia a quanto previsto dalle Linee guida B.

O23. In caso di eccesso di domanda rispetto al disponibile, un operatore ritiene che il semplice processo FIFO pare non opportuno se la richiesta da parte di un operatore risulta eccessiva e cannibalizzante l'intera disponibilità, un meccanismo di analisi sulla base dell'utenza potenziale dovrebbe essere introdotto per verificare la richiesta in maniera automatizzata e soprattutto un meccanismo di allocazione a tutti i richiedenti sulla base delle necessità effettive piuttosto che un FIFO che produrrebbe una sorta di *click day* all'infrastruttura non ragionato e non dipendente dalla progettazione delle effettive necessità.

O24. Un operatore concorda invece con la proposta in consultazione di applicazione del principio "*first come, first served*" come modalità non discriminatoria in caso di impossibilità a soddisfare le richieste di infrastrutture da realizzare, poiché le prescrizioni degli enti che rilasciano le autorizzazioni o vincoli tecnici potrebbero precludere l'effettiva possibilità di realizzare quanto ipotizzato in fase d'annuncio e manifestazione di interesse.

### **Le valutazioni dell'Autorità sulle tempistiche dell'annuncio di cui alle Linee guida A**

V6. In merito alle osservazioni di due operatori circa il rischio di ritardi conseguenti all'applicazione delle Linee guida A nella realizzazione di opere civili, si fa presente che nel rispetto delle previsioni del decreto lgs. n.33/2016 circa la possibilità di raggiungere un accordo per la realizzazione condivisa dell'opera nei tempi necessari, le Linee guida B offrono una valida alternativa per i casi in cui le tempistiche di progetto suggeriscono tempi più rapidi per la realizzazione dell'opera, per ragioni di opportunità di investimento o vincoli contrattuali e normativi esistenti. La differenziazione delle tempistiche in funzione della diversa portata dell'intervento, come proposto da un operatore, appare introdurre una maggiore complessità e discrezionalità nella norma, a discapito della certezza regolamentare.

V7. In generale, tuttavia, rilevano le osservazioni di diversi operatori circa la necessità di ridurre i termini per la partecipazione al progetto, ossia sia i 90 giorni proposti prima dell'inizio dei lavori per la pubblicazione dell'annuncio, sia i 45 giorni dalla pubblicazione dell'annuncio previsti in consultazione entro i quali gli operatori interessati possono manifestare il proprio interesse al Realizzatore.

V8. Sul primo termine, appare ragionevole l'osservazione di un operatore per il quale il riferimento ad un lasso di tempo (90 giorni) a ritroso rispetto all'inizio dell'esecuzione dei lavori individua un momento in generale difficilmente predicibile, in quanto legato anche a fattori esterni quali il rilascio di permessi non controllabili da parte del Realizzatore.

V9. Da questo punto di vista, appare ragionevole la proposta di prevedere che l'annuncio sia pubblicato dal Realizzatore a valle della presentazione del progetto definitivo alle Autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni, come già proposto in consultazione, ma entro un termine massimo di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione di tale progetto definitivo e, come peraltro richiesto da un altro operatore, comunque prima della definizione del progetto esecutivo che contiene i dettagli dell'opera da realizzare. In questa maniera il processo di ottenimento dei permessi non sarebbe rallentato, in quanto avendo già presentato il progetto definitivo tale processo (di richiesta dei permessi) procederebbe in parallelo, ma ci sarebbero ancora i margini per il soddisfacimento delle richieste del mercato, in assenza di un progetto esecutivo già cristallizzato. In sostanza, il momento più indicato per la pubblicazione dell'annuncio appare innestarsi a valle della presentazione del progetto definitivo alle Autorità competenti per il rilascio dei permessi, entro 30 giorni, e prima della definizione del progetto esecutivo, che limita la possibilità di apportare modifiche in funzione delle richieste di partecipazione.

V10. Come suggerito da diversi partecipanti, conseguentemente anche il termine previsto di 45 giorni dalla pubblicazione dell'annuncio previsti in consultazione, entro i quali gli operatori interessati possono manifestare il proprio interesse al Realizzatore, potrebbero essere ragionevolmente ridotti a 30 giorni, al fine di accelerare i termini complessivi del coordinamento.

V11. Tale meccanismo, di fatto, occuperebbe un tempo massimo di 60 giorni (30 giorni per la pubblicazione dell'annuncio dalla presentazione del progetto definitivo + 30 giorni per le manifestazioni di interesse) a valle della presentazione del progetto definitivo e quindi della richiesta dei permessi. Tale tempistica è comprimibile a 30 giorni se il Realizzatore pubblica l'annuncio contestualmente alla presentazione del progetto definitivo; una tempistica compresa tra 30 e 60 giorni appare essere congrua e comunque non eccessivamente lunga per la definizione del progetto esecutivo (che terrebbe eventualmente anche conto delle necessità espresse dal mercato) e l'avvio conseguente dei lavori.

V12. Da un punto di vista pratico, in assenza di richieste di partecipazione alle opere e avendo previsto la pubblicazione dell'annuncio contestualmente alla richiesta dei permessi, il Realizzatore potrebbe avviare i lavori a partire da 30 giorni dopo la pubblicazione dell'annuncio. In presenza di richieste di partecipazione, invece, sarà necessario un ulteriore tempo al fine di consentire la finalizzazione di un accordo, che ragionevolmente dovrebbe richiedere 30 giorni, al fine di non ritardare eccessivamente l'avvio dei lavori. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo nei tempi garantiti, a valle dell'acquisizione di tutte le eventuali manifestazioni di interesse (massimo 60 giorni, ossia 30 giorni per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse e ulteriori 30 giorni per il raggiungimento di un accordo), il Realizzatore deve quindi poter avviare i lavori.

V13. Per quanto attiene alle tempistiche per il raggiungimento di un accordo tra Realizzatore ed operatore (entro 30 giorni dallo scadere del termine ultimo per la

manifestazione di interesse), si segnala come ciò sia coerente con la previsione temporale contenuta all'art.5 comma 3 del d.lgs. n. 33/2016 “*Se, entro un mese dalla data di ricezione della richiesta formale di negoziazione, non viene raggiunto un accordo sul coordinamento delle opere di genio civile (...)ciascuna delle parti può rivolgersi all’Organismo di cui all’articolo 9*”, in cui viene indicato un termine massimo di un mese per raggiungere un accordo in merito al coordinamento delle opere dal momento della manifestazione di interesse.

V14. Per quanto detto ai punti precedenti, la previsione proposta in consultazione per la quale, trascorsi i 90 giorni dalla pubblicazione dell’annuncio, il Realizzatore ha la facoltà di avviare i lavori, a prescindere dal fatto che siano state ricevute richieste per l’installazione di infrastrutture aggiuntive e sia stato raggiunto un accordo a tal riguardo con uno o più Operatori di rete, si ritiene possa essere ridotta ad un periodo massimo di 60 giorni dalla pubblicazione dell’annuncio (in cui sono compresi i 30 giorni per l’acquisizione delle richieste, e un periodo ulteriore di 30 giorni per il raggiungimento di un accordo).

V15. Si sottolinea che il decreto lgs. n. 33/2016, segnatamente all’art.4 comma 2, recita “*I gestori di infrastruttura fisica e gli operatori di rete, in caso di realizzazione, manutenzione straordinaria sostituzione o completamento della infrastruttura, hanno l’obbligo di comunicare i dati relativi all’apertura del cantiere, al SINFI, con un anticipo di almeno novanta giorni salvo si tratti di interventi emergenziali*”. La previsione secondo la quale, nel caso di applicazione delle Linee guida A, sono sufficienti 60 giorni dalla pubblicazione dell’annuncio per poter avviare i lavori, appare in linea con lo spirito della Legge concorrenza 2021 che favorisce il coordinamento nella realizzazione di infrastrutture fisiche, e considera altresì la necessità di accelerare lo sviluppo delle reti in fibra ottica su tutto il territorio nazionale, per raggiungere gli obiettivi indicati dalla Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, riducendo le tempistiche minime previste per l’avvio dei lavori, come anche proposto dai partecipanti alla consultazione.

V16. In merito alla proposta di definizione di una soglia percentuale massima dell’infrastruttura complessiva ad uso esclusivo del Realizzatore, si ritiene che questa comporterebbe un vincolo eccessivo e non proporzionato se imposto *ex-ante*, prima della fase di coordinamento.

V17. Con riferimento alla richiesta di far seguire la manifestazione di interesse da un impegno vincolante da parte dell’operatore di rete all’acquisto dei diritti di accesso alle infrastrutture in via di realizzazione, si ritiene che tale vincolo possa essere ragionevolmente formalizzato nella fase di stipula, tra Realizzatore ed operatore, di un accordo di accesso alle infrastrutture che saranno installate.

### **Applicabilità delle Linee guida A**

V18. In merito alla richiesta di limitare l’ambito di applicazione delle Linee guida A, che secondo un operatore dovrebbero riferirsi solo ai casi di opere di dimensioni rilevanti, con tratti superiori ai 200 metri, e dovrebbero escludere opere puntuali di ridotta entità, secondo un altro operatore, si fa presente che la proposta in consultazione già prevede una scelta volontaria da parte del Realizzatore, che tenuto conto delle proprie esigenze può scegliere

liberamente di non applicare le Linee guida A ed applicare le Linee guida B, che non determinano ritardi aggiuntivi alla pianificazione dell'opera.

V19. Un altro operatore propone invece di innalzare il limite proposto di 200 metri, indicato in consultazione, portandolo fino ad almeno 500 metri, ai fini della non applicazione delle Linee guida A; tenuto conto che tale limite non è stato proposto per le Linee guida B e che è sempre possibile per il Realizzatore optare liberamente per questa seconda modalità, non si ritiene necessario modificare il valore proposto in consultazione, che fa riferimento all'art. 49 del Codice. In sostanza, nel caso si paventi il rischio di ostacoli e ritardi alla realizzazione di opere di minore entità, di lunghezza superiore ai 200 metri, è sempre possibile ricorrere alle Linee guida B che consentono un processo più snello e non determinano ritardi aggiuntivi alla pianificazione dell'opera.

#### **Altre osservazioni sulle Linee guida A**

V20. In merito all'osservazione di un operatore circa la complessità della procedura delle Linee guida A e la difficoltà di conciliazione con le tempistiche di progettazione ed esecuzione dei lavori, si ritiene che la riduzione delle tempistiche stabilite nella versione finale delle Linee guida, come rappresentato nella sezione precedente, vada proprio nella direzione di semplificare la procedura e ridurre le problematiche sollevate dall'operatore.

V21. Diversi operatori hanno segnalato l'opportunità di pubblicazione dei dati sul sistema SINFI, che appare essere il punto di accesso delle informazioni prioritario per incentivare il coordinamento nello sviluppo di infrastrutture e l'accesso alle stesse per lo sviluppo di reti a banda ultra-larga. A tal proposito si confermano le previsioni sottoposte a consultazione pubblica, prevedendo il conferimento dei dati all'interno del *database* SINFI, nelle modalità previste e con il dettaglio ivi previsto. Tenuto altresì conto che tutti gli operatori ed i gestori di infrastrutture sono già tenuti a conferire i dati relativi alle infrastrutture esistenti in questa modalità, anche alla luce dei commenti ricevuti circa la necessità di uno snellimento della procedura, si ritiene che il Realizzatore possa anche optare per questa modalità e non pubblicare i dati anche sul proprio sito *web*. A tal riguardo, si rimanda anche a quanto chiarito ai punti V33 e V34.

V22. Con riferimento all'estensione delle Linee guida anche alle palificate, si sottolinea che pur essendo le previsioni della Legge sulla concorrenza 2021 mirate in maniera particolare a favorire l'installazione di fibra ottica, resta valido il riferimento anche a tali infrastrutture nelle Linee guida, nell'ottica del rispetto del principio di neutralità. L'estensione del SINFI anche a tali infrastrutture rappresenta pertanto un'evoluzione auspicabile di tale sistema. Come suggerito da un operatore, un'altra evoluzione auspicabile del SINFI è la definizione di un formato *standard* per la pubblicazione delle informazioni relative allo sviluppo di infrastrutture, fermo restando il riferimento al contenuto informativo minimo che tali annunci sono tenuti a contenere (punto c) Linee guida A).

V23. Sempre in merito al contenuto minimo informativo degli annunci, si concorda con la proposta di un operatore di prevedere che essi includano maggiori dettagli circa l'area geografica coinvolta, ad esempio le coordinate geografiche di almeno un punto significativo di riferimento del progetto; pertanto, si è modificato conseguentemente il punto c) delle Linee guida A e, conseguentemente, delle Linee guida B.

V24. Con riferimento alla remunerazione delle infrastrutture, si rimanda a quanto stabilito al punto *h*) delle Linee guida A, come modificato tenuto conto di quanto si chiarisce al successivo punto V36; in tal senso, i prezzi regolamentati rappresentano un riferimento valido per la definizione dei prezzi, con le dovute differenze in dipendenza del caso specifico.

V25. Un operatore ha proposto che il testo specifichi che, anche in assenza di adesioni da parte del mercato, il Realizzatore sia obbligato a posare una quantità minima di infrastrutture aggiuntive (almeno tre minitubi o in numero maggiore nelle aree a media e alta densità) e a pubblicarne la disponibilità su SINFI, in analogia a quanto previsto dalle Linee guida B; a tal riguardo, si ritiene proporzionata la proposta fatta in consultazione, che lascia al Realizzatore la possibilità di scegliere una delle due modalità da seguire, non vincolandolo necessariamente a posare infrastrutture in eccesso anche in manifesta assenza di domanda. La modalità B, peraltro, potrebbe essere in certi casi non preferibile, in particolare quando il Realizzatore non è un operatore di comunicazioni.

V26. Infine, con riferimento al meccanismo FIFO per la gestione di richieste di accesso ad infrastrutture superiori alla quantità massima disponibile, si ritiene che tale meccanismo sia quello che *a priori* meglio garantisca la parità di trattamento e pertanto si ritiene di confermarlo, anche per non introdurre ulteriori vincoli in capo al Realizzatore nella gestione del processo. Il Realizzatore avrà comunque facoltà di gestire le richieste ricevute e valutare, anche di concerto con gli operatori richiedenti, la possibilità di soddisfare al meglio tutte le eventuali richieste ricevute dal mercato.

### **3.2 LINEE GUIDA B**

*Le osservazioni degli operatori sulle Linee guida B*

#### **Osservazioni generali sulle Linee guida B**

O25. Un operatore ritiene che in generale le previsioni delle Linee guida sezione B aumentino le probabilità di condivisione delle infrastrutture già realizzate, permettendo di disaccoppiare il tempo in cui l'infrastruttura viene realizzata da quello in cui gli operatori ravvisano la necessità di utilizzarla.

O26. Un operatore rileva che Linee guida di tipo B, con la possibilità per il Realizzatore di installare minitubi e/o spazi aggiuntivi su palificazione rispetto alle proprie esigenze al fine di poter soddisfare eventuali domande future da parte di operatori interessati, rappresentano una modalità alternativa interessante ed agile poiché non richiede il coinvolgimento in anticipo di altri soggetti.

O27. Un operatore propende affinché trovi applicazione la proposta B "*Installazione volontaria di infrastrutture aggiuntive (Linee guida B)*", per l'evidente opportunità di rendere disponibili elementi infrastrutturali, ottimizzando il processo di infrastrutturazione del territorio, evitando ritardi nella costruzione delle infrastrutture fisiche e non rendendo necessarie variazioni ai progetti e alle esecuzioni dei lavori.

O28. Un operatore manifesta la propria preferenza per il modello "B" previsto dal testo di Linee guida in consultazione, in quanto esonera dalla procedura di coordinamento l'operatore che decida di installare infrastrutture aggiuntive in maniera volontaria, risultando

quindi più agile e meno vincolante, e dunque, in definitiva, di più pronta applicazione ampliando di fatto la disponibilità di infrastrutture di posa sul territorio.

O29. Un operatore ritiene adeguata la previsione della seconda forma di incentivazione alla realizzazione di infrastrutture aggiuntive, definite nelle Linee guida B, sotto forma di annuncio di installazione volontaria, in modalità alternativa alle Linee guida A. L'operatore ritiene che sarebbe opportuno prevedere indicazioni più esplicite sull'utilizzo obbligatorio della modalità dell'annuncio volontario, nel caso in cui l'intervento non ricada nell'ambito di applicazione delle Linee guida A.

O30. Due operatori sottolineano che il Realizzatore dovrebbe ritenersi esonerato dall'obbligo di coordinamento sulle opere di genio civile, previsto dall'art 5 del D.lgs 33/2016.

O31. Un operatore rileva che l'installazione volontaria di infrastrutture aggiuntive viene già solitamente predisposta, anche in assenza di una disposizione vincolante in merito.

#### **Applicabilità delle Linee guida B**

O32. Un operatore in merito alla proposta di Linee guida B suggerisce di non applicarle ad infrastrutture differenti da quelle delle reti di telecomunicazioni, in quanto le normative di riferimento ed i regolamenti locali potrebbero prevedere differenti meccanismi. È il caso, ad esempio, dell'introduzione di linee elettriche in sistemi di TLC.

O33. Un operatore, sul tema dell'esonero dagli obblighi in caso di interventi marginali, propone di precisare un'esenzione generale, relativa sia alla soluzione A che alla soluzione B, in presenza di lavori di costruzione o ampliamento di modesto rilievo, come individuati dalla procedura semplificata del Codice (i rilievi in ordine alla necessità di assicurare una maggiore speditezza e contenimento dei costi per interventi di lieve entità valgono anche per l'attuazione delle Linee guida B).

#### **Osservazioni sul numero di minitubi**

O34. Due operatori ritengono che l'impresa che realizza una specifica tratta di opera civile dovrebbe posare di norma **1** minitubo aggiuntivo – e non **3** minitubi (o posizioni cavo) come proposto al punto 48 – come capacità residua da mettere a disposizione di altre imprese che ne avessero bisogno. Ciò allo scopo di diminuire gli impatti economici per il Realizzatore.

O35. Un operatore ritiene opportuno che la comunicazione del Realizzatore rechi l'indicazione puntuale della "*capacità di spazio disponibile per l'installazione di infrastrutture aggiuntive che si possono rendere disponibili agli operatori di rete interessati*", che non potrà comunque essere inferiore al numero di **3** minitubi. A quest'ultimo riguardo, esso ritiene opportuno specificare che i tre minitubi previsti dovranno essere considerati al netto del minitubo di manovra e che il diametro dei minitubi non dovrebbe essere inferiore a 10/12mm o 10/14mm.

O36. Un operatore ritiene che la previsione di un numero minimo di minitubi pari a **3** da lasciare a disposizione talvolta potrebbe risultare insufficiente, ma rappresenta un buon compromesso tra la necessità di massimizzare l'adozione di soluzioni tecniche a basso impatto, quali la posa in minitrincea o *no dig* (per le quali sono comunemente disponibili

strutture con sette minitubi) e quella di minimizzare il costo incrementale per il gestore che realizza la nuova infrastruttura.

O37. Un operatore ritiene che le Linee guida, dovrebbero indicare un arco temporale – es. 2/3 anni – nel quale le infrastrutture *spare* non possono essere utilizzate dal Realizzatore, prevedendo, tuttavia, che trascorso tale arco temporale l'operatore stesso che ha realizzato l'opera è libero di usufruirne ai fini dello sviluppo della propria rete, fatto salvo il diritto di accesso all'infrastruttura fisica esistente, disciplinato dall'art. 3 del decreto lgs n. 33/2016.

O38. Un operatore, con riferimento al numero di minitubi aggiuntivi (o posizione cavo su palificate) da includere nell'infrastruttura l'operatore suggerisce la previsione dell'installazione di **1** minitubo aggiuntivo nel caso di realizzazione di infrastrutture di lunghezza inferiore ai 3 km e l'installazione di **3** minitubi aggiuntivi (così come previsto nella presente consultazione) nel caso di realizzazione di opere civili di lunghezza superiore ai 3 km. Tale proposta si fonda sull'osservazione che interventi di limitata misura (sotto i 3 km) si riferiscono principalmente a sviluppi locali e puntali legati a ridotta domanda, che può essere soddisfatta con la predisposizione di un singolo minitubo aggiuntivo. Il numero di minitubi aggiuntivi che il Realizzatore posa in fase di realizzazione sono da intendersi disponibili, nella misura indicata dalle Linee Guida, al momento della comunicazione al SINFI.

O39. Un operatore, in relazione all'auspicio espresso dall'Autorità riguardante l'installazione di *“almeno tre minitubi (o posizioni cavo) a disposizione degli altri operatori di mercato”*, sottolinea che l'utilizzo della tecnica di scavo cd. “microtrincea”, attualmente consente di effettuare un taglio che permette la posa di **3** minitubi in totale, rendendo di fatto impossibile rispettare le indicazioni dell'Autorità. In tale ottica, occorre precisare l'estensione degli obblighi, anche alla luce dei macchinari di taglio/scavo attualmente in uso. L'operatore propone, quindi, di consentire l'installazione, al posto di *“almeno tre minitubi (o posizioni cavo)”*, di *“ulteriori minitubi (o posizioni cavo) compatibilmente con la modalità di scavo utilizzata”*. Con la sostituzione suggerita, si soddisferebbe una condizione tecnica necessaria in quanto il numero di minitubi inseribili è dettato anche dalla tecnica di scavo adottata.

### **Osservazioni sulle modalità di trasparenza**

O40. Un operatore osserva che è prioritario che l'annuncio sia pubblicato sul SINFI, ad oggi unico strumento di condivisione e coordinamento efficace. Per tale ragione, è indifferibile un'evoluzione del Sistema per contenuti e fruibilità, anche con riguardo alle infrastrutture esistenti; l'operatore rimanda ad apposito allegato al contributo alla consultazione, per i dettagli circa una proposta di integrazione delle funzionalità evolutive del SINFI. L'operatore concorda sulla definizione di Realizzatore, in cui rientrano sia il gestore di infrastrutture fisiche sia l'operatore di rete secondo quanto definito nel decreto lgs. n.33/2016. In analogia a quanto osservato per le Linee guida A, la società ritiene opportuno che la comunicazione del Realizzatore riporti sul SINFI le informazioni precise dei tracciati e della capacità di spazio disponibile per l'installazione di infrastrutture aggiuntive. I dettagli dovrebbero essere agevolmente accessibili sul Sistema, sia graficamente sia tramite la selezione dello stato “intervento pianificato”.

O41. Un operatore, in relazione alla comunicazione della volontà di installare infrastrutture aggiuntive tramite annuncio sul sito *web* dell'operatore e contestuale trasmissione dei dati al sistema SINFI e all'Autorità (punto 52 *lett. a*), propone di semplificare le modalità di comunicazione prevedendo una sola procedura di trasmissione delle informazioni, che sia affidata direttamente al SINFI ovvero ad un diverso portale messo appositamente a disposizione dall'Autorità, ma che in ogni caso faccia da collettore dei dati, li organizzi e li renda facilmente accessibili a chiunque interroghi il database SINFI, come agli operatori interessati e all'Autorità per l'esercizio del suo potere di vigilanza.

O42. Un operatore con riguardo alla comunicazione a carico del Realizzatore, da effettuare sul proprio sito *web*, nonché sul sistema SINFI, suggerisce di rendere tale dichiarazione di intenti unica e valevole nel tempo, con efficacia condizionata alla data di adozione delle Linee guida in oggetto. Il Realizzatore deve avere la possibilità di comunicare al mercato una ed una sola volta, a far data dal termine di efficacia delle Linee guida, che ogni qualvolta lo stesso realizza infrastrutture di posa, installerà sempre tre minitubi *spare* aggiuntivi, idonei a soddisfare le richieste di accesso di operatori terzi.

O43. Un operatore suggerisce che il Realizzatore dovrà, sul proprio sito *web* ed in una sezione dedicata, pubblicare ed aggiornare periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, l'elenco dei Comuni e/o delle aree in cui ha installato, in conformità alle Linee guida, detti minitubi (o posizioni cavo) *spare*, anche e soprattutto in considerazione della circostanza che il SINFI non appare ad oggi attrezzato a gestire con successo tale mimica tra operatori.

O44. Un operatore ritiene che il Realizzatore dovrà comunicare al mercato sul proprio sito *web* sia l'adesione a dette Linee guida, sia la disponibilità, per le infrastrutture in corso di realizzazione, di un minitubo aggiuntivo disponibile per altri soggetti interessati. Il database SINFI dovrà essere aggiornato dal Realizzatore periodicamente (di norma, ogni tre mesi) con le informazioni relative alla nuova infrastruttura realizzata.

O45. Un operatore ritiene che l'impresa che ha aderito alla previsione delle Linee guida ne dovrebbe dare comunicazione tramite il proprio sito *internet* al mercato, precisando che successivamente all'adozione delle Linee guida stesse la realizzazione delle infrastrutture avverrà prevedendo di norma 1 minitubo in più come capacità residua da mettere a disposizione di altre imprese. La cessione dei minitubi dovrebbe avvenire con il processo e le condizioni già oggi applicate dalle singole imprese e comunque in conformità ai principi fissati dal d.lgs. n. 33/2016. L'impresa realizzatrice dovrebbe infine aggiornare periodicamente, e di norma ogni tre mesi, il *database* SINFI, documentando adeguatamente la nuova infrastruttura realizzata.

O46. Un operatore ritiene sufficiente l'aggiornamento delle informazioni relative alla nuova infrastruttura (con la relativa capacità aggiuntiva), attraverso il sistema SINFI, senza prevedere quindi la pubblicazione sul sito *web* dell'operatore.

### **Osservazioni sulle tempistiche**

O47. Un operatore, sul tema della rimozione o modifica del preavviso di 30 giorni rispetto alla disponibilità delle infrastrutture, in relazione alla comunicazione della data prevista di disponibilità dell'accesso tramite annuncio sul sito *web* dell'operatore e contestuale

trasmissione dei dati al sistema SINFI e all'Autorità, non ravvisa ragioni insuperabili che impongano la fissazione di tale termine di preavviso in 30 giorni. Infatti, comunicare con tale anticipo la localizzazione dell'intervento, il numero delle infrastrutture aggiuntive che saranno rese disponibili agli altri operatori di rete e le condizioni tecniche ed economiche per l'accesso, potrebbe condizionare negativamente lo sviluppo commerciale dell'operatore di rete che ha realizzato l'infrastruttura, facendo affidamento proprio sul vantaggio competitivo, che almeno nel breve periodo, giustifica la realizzazione dell'intervento. L'operatore di rete in questa prima fase assumerebbe interamente la totalità dei costi di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura. Sulla base di queste considerazioni, l'operatore propone di eliminare il termine di preavviso, prevedendo la diffusione pubblica delle informazioni il giorno effettivo di disponibilità. In questo modo, si possono bilanciare le posizioni degli operatori coinvolti, tutelando i piani di sviluppo dell'operatore che esegue l'intervento, pur senza compromettere il perseguimento dell'obiettivo di contrastare l'asimmetria informativa.

O48. Un operatore ritiene che i tempi previsti nelle Linee guida B siano congrui ed anzi siano da propagare coerentemente anche nelle linee guida A. Di particolare rilievo il costo equivalente che considerando la proprietà in capo al soggetto realizzatore dovrebbe essere, a parere dell'operatore, della stessa portata di quanto previsto nelle linee guida A. In altri termini risulta non immediato la distinzione tra le linee guida A e le linee guida B rispetto ad un operatore richiedente una infrastruttura. Tra una esistente limitata (linee A) ed una da aggiungere per sopperire alle richieste (linee B) parrebbe un problema solo ed esclusivamente in capo al Realizzatore o proprietario della infrastruttura e non del fruitore, cioè dell'operatore che acquisisce un diritto di posa. In tal senso le due linee potrebbero convergere verso una sola linea ove la scelta di come operare dovrebbe essere in capo al proprietario della infrastruttura.

#### **Osservazioni sulle condizioni economiche di accesso**

O49. Un operatore ritiene non condivisibile la previsione contenuta nelle Linee guida, secondo cui, per qualsiasi operatore, ai fini della definizione delle condizioni economiche di accesso o utilizzo delle infrastrutture, debba aversi come riferimento di prezzo quello di analoghi servizi presenti in offerte regolamentate approvate dall'Autorità. L'operatore chiede, quindi, che venga chiarita, in sede di approvazione delle Linee guida, la previsione di difficile interpretazione, contenuta nella proposta di Linee guida A e B ai punti 38 h) e 52 d), sulla previsione di un prezzo massimo all'offerta di infrastrutture da parte degli operatori non SMP. Per come descritta, ad avviso del partecipante sembrerebbe che vengano definite *ex ante* le condizioni di offerta – operazione che viceversa la normativa legittima solo con riguardo *all'incumbent* – limitando la libertà commerciale degli operatori diversi *dall'incumbent* e la loro capacità di recuperare i costi sostenuti per l'attività di posa. Ad avviso dell'operatore, l'Autorità ha il potere *ex lege* di determinare i prezzi di accesso alle infrastrutture nei confronti di operatori diversi dall'*incumbent* –sulla base di criteri di equità e ragionevolezza – esclusivamente nell'ambito di un contenzioso, e dunque *ex post*.

O50. Un operatore, sul tema della revisione del parametro dei prezzi massimi applicabili (indicato al punto 52 *lett. d*), esprime preoccupazione per l'indicazione dei “prezzi degli analoghi servizi presenti in offerte regolamentate approvate dall'Autorità” quali valori

massimi applicabili. Infatti, utilizzare tale riferimento produce degli squilibri tra gli operatori le cui offerte sono sottoposte a regolamentazione, che possono avvalersi di economie di scala e diverse efficienze e i piccoli/medi operatori che, invece, non possono beneficiare di dette peculiarità. Inoltre, i prezzi dovrebbero essere valutati anche tenendo in considerazione alcune situazioni specifiche, quali ad es. i passaggi su ferrovie, autostrade, canali o ponti, i quali comportano spese molto diverse fra loro e rispetto a un normale scavo su strada.

O51. Un operatore di infrastrutture *wireless* conferma apprezzamento per la proposta relativa alla definizione di condizioni economiche di accesso alle infrastrutture, eque e ragionevoli, ed in particolare al riferimento ai prezzi degli analoghi servizi presenti in offerte regolamentate approvate dall'Autorità, quali valori massimi applicabili.

#### **Altre osservazioni**

O52. Un operatore analogamente a quanto rappresentato per la sezione A, suggerisce di prevedere per la pubblicazione degli annunci sul portale SINFI un formato tabellare standardizzato, al fine di permettere agli operatori di individuare con rapidità e semplicità gli annunci di interesse per i propri sviluppi, ritenendo altresì necessario introdurre maggior dettagli nell'annuncio, come ad esempio le coordinate geografiche di almeno un punto significativo del progetto.

O53. Un operatore, per quanto riguarda l'interazione con i gestori di infrastrutture fisiche che non sono operatori di comunicazioni elettroniche, auspica, anche tramite l'intermediazione delle associazioni di categoria, che siano elaborate delle Linee guida tecniche di riferimento per la progettazione di impianti promiscui e delle procedure di intervento che garantiscano sia l'effettiva possibilità di accesso alle infrastrutture che l'affidabilità e l'esercibilità degli impianti in condivisione.

#### **Le valutazioni dell'Autorità**

#### **Osservazioni generali sulle Linee guida B**

V27. La maggioranza dei partecipanti ha evidenziato una preferenza generale per l'applicazione della modalità B delle Linee guida; si ritiene comunque opportuno mantenere entrambe le modalità proposte, lasciando al Realizzatore la libertà di scegliere la modalità che esso trova più aderente alle proprie esigenze. Si precisa che le Linee guida forniscono di fatto delle modalità attuative dell'art. 5 del decreto lgs n. 33/2016 e quindi non lo sostituiscono.

#### **Applicabilità delle Linee guida B**

V28. Circa l'applicabilità delle Linee guida B, si sottolinea che lo scopo della Direttiva 2014/61/UE, di cui il decreto lgs. n. 33/2016 è la trasposizione, è quello di consentire l'accesso alle infrastrutture atte ad ospitare reti di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dallo scopo per il quale tali infrastrutture sono state realizzate originariamente, quindi anche se diverso dallo sviluppo di reti di comunicazioni. Pertanto, anche le Linee guida valgono per tutte le tipologie di infrastrutture.

V29. Per quanto riguarda la proposta di prevedere un'esenzione generale, relativa sia alla soluzione A che alla soluzione B, in presenza di lavori di costruzione o ampliamento di

modesto rilievo, si fa presente che il Realizzatore ha sempre la possibilità di scegliere la modalità da utilizzare, potendo sempre optare quindi per la modalità B. Tale ultima modalità non presenta le problematiche legate al rischio di ritardi nella realizzazione delle opere che possono conseguire all'applicazione delle Linee guida A in determinati casi, in particolare quelli che riguardano opere civili di ridotta entità. Per quanto riguarda gli aspetti di contenimento dei costi, menzionati da un operatore, l'installazione di minitubi aggiuntivi può avvenire a costi marginali, come già evidenziato in consultazione. Fanno eccezione i casi presi in considerazione nella sezione che segue.

### **Osservazioni sul numero di minitubi**

V30. Come osservato nel corso della consultazione da parte di alcuni operatori, la possibilità di installare un certo numero di elementi infrastrutturali aggiuntivi nelle opere civili in realizzazione dipende anche dalla tipologia di lavorazione prevista; sebbene il costo marginale per l'installazione degli elementi aggiuntivi, quali minitubi, sia limitato, potrebbero pertanto esservi motivazioni tecniche che impediscono di installare un certo numero minimo di elementi. Diversi operatori ritengono comunque ragionevole prevedere un numero aggiuntivo di minitubi pari a tre.

V31. Tenuto conto di ciò, appare ragionevole prevedere che, auspicabilmente, siano installati almeno tre minitubi (o posizioni cavo) all'interno dell'infrastruttura, nei limiti in cui ciò sia possibile, compatibilmente con la modalità tecnica di realizzazione dell'opera prevista.

V32. In merito alla proposta di un operatore di prevedere che, trascorso un periodo di due o tre anni, il Realizzatore dovrebbe essere libero di usufruire, per lo sviluppo della propria rete, dei minitubi aggiuntivi installati, si ritiene che l'inserimento di tale previsione nelle Linee guida potrebbe ridurre la possibilità di infrastrutturazione di reti alternative. In una fase iniziale di applicazione non si ritiene pertanto opportuno accogliere l'osservazione.

### **Osservazioni sulle modalità di trasparenza**

V33. Con riferimento alle osservazioni sulle modalità di trasparenza ed all'utilizzo preferenziale del sistema SINFI, si rimanda a quanto indicato al punto V21, circa la necessità che il SINFI sia il sistema da utilizzare in via prioritaria per le comunicazioni relative all'applicazione delle Linee guida e che quindi il Realizzatore possa anche optare per questa modalità e non pubblicare i dati anche sul proprio sito *web*.

V34. Tuttavia, come suggerito da alcuni operatori, si ritiene opportuno che il Realizzatore pubblichi sul proprio sito *web* delle opportune *news* relative all'inserimento di nuove infrastrutture nel database SINFI, al fine di garantire la massima trasparenza possibile.

### **Osservazioni sulle tempistiche**

V35. Con riferimento alla pubblicazione della comunicazione di disponibilità delle infrastrutture con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista di disponibilità dell'accesso, per gli operatori di rete, alle infrastrutture aggiuntive, si fa presente che tale misura ha lo scopo di garantire agli operatori che intendono avere accesso alle risorse aggiuntive pari opportunità nella pianificazione dei propri investimenti e nelle decisioni strategiche commerciali. Tale previsione non appare comunque condizionare negativamente

lo sviluppo commerciale dell'operatore di rete che ha realizzato l'infrastruttura, in quanto la disponibilità di infrastrutture riguarda solo quelle aggiuntive e non quelle realizzate dall'operatore di rete per soddisfare le proprie esigenze commerciali.

#### **Osservazioni sulle condizioni economiche di accesso**

V36. Sulle osservazioni degli operatori in merito alle indicazioni contenute nelle Linee guida circa le condizioni economiche dei servizi di accesso alle infrastrutture (Linee guida A e B ai punti 38 h) e 52 d)), che ad avviso di un partecipante in particolare sembrerebbero definire *ex ante* le condizioni di offerta, limitando la libertà commerciale degli operatori diversi dall'*incumbent* e la loro capacità di recuperare i costi sostenuti per l'attività di posa si chiarisce quanto segue.

V37. L'Autorità è individuata quale organismo competente alla risoluzione delle controversie tra operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche, o tra operatori di rete, qualora sorga una controversia relativa ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8, del decreto lgs. n. 33/2016. L'Autorità, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, e quindi solo in sede di risoluzione di controversia, può adottare una decisione vincolante anche in materia di fissazione di termini e condizioni equi e ragionevoli, incluso il prezzo ove richiestane. Pertanto, si conferma che l'Autorità ha il potere di determinare i prezzi di accesso, equi e ragionevoli, alle infrastrutture di operatori diversi dall'operatore SMP esclusivamente nell'ambito di un contenzioso, e quindi non *ex ante*.

V38. Si aggiunge che, ai sensi del comma 4 dell'art. 9, *“Il prezzo e le condizioni tecniche di accesso eventualmente fissate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono tali da garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa possibilità di recuperare i suoi costi e di restare indenne da oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie all'accesso”*.

V39. Tenuto conto di quanto sopra riportato e delle osservazioni degli operatori, sono state meglio precisate le Linee guida sul tema delle condizioni economiche dei servizi di accesso.

#### **Altre osservazioni**

V40. In merito alle osservazioni sul contenuto informativo dei dati conferiti al SINFI, si rimanda a quanto detto a riguardo al punto V23.